

Tar Trentino Alto Adige – 6 settembre 2007, n. 159 – Pres. La Guardia – est. Tomaselli

**Azzeramento punteggio patente - provvedimento di revisione della patente di guida - natura vincolata del provvedimento – obbligo di comunicazione di avvio procedimento – obbligo di motivazione - insussistenza**

*Il provvedimento di revisione della patente di guida, conseguenza automatica della perdita totale del punteggio della patente come risulta dall'Anagrafe degli abilitati alla guida, costituisce un provvedimento totalmente vincolato, esercizio di un potere-dovere della p.a. cui sia comunicato l'azzeramento del suddetto punteggio.*

*Pertanto, non sussiste obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento a carico del destinatario, né obbligo di specifica motivazione, dovendosi ritenere sufficiente il riferimento alla norma che ne costituisce il presupposto.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente, cittadino turco, impugnava la determinazione 266 del 24.1.2005 del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della PAT, con la quale ultima è stata disposta la revisione della patente di guida con nuovo esame di idoneità tecnica. A sostegno del ricorso venivano proposte le seguenti censure in diritto, così articolate: 1) Illegittimità dell'atto impugnato per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento; 2) Illegittimità dell'atto per difetto di motivazione; 3) Illegittimità dell'atto per violazione e falsa applicazione di legge. L'Amministrazione provinciale intimata si costituiva concludendo per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il gravame – volto all'annullamento del provvedimento descritto in epigrafe, ritenuto illegittimo per i riportati motivi – si profila infondato.

1. Si controverte sulla legittimità, o meno, della intervenuta disposizione cogente di revisione della patente di guida del ricorrente.

Tale prescrizione, con il conseguente obbligo di un nuovo esame d'idoneità alla guida, è stata assunta a seguito di controlli condotti dall'Ufficio Ispettivo del Lavoro della PAT, che aveva accertato a carico del ricorrente le seguenti violazioni, con decurtazione di 15 punti ognuna: a) art. 6 del Regolamento CEE n. 3820/85, con sanzione amministrativa prevista dall'art. 174, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per aver superato il periodo massimo di guida giornaliera consentita (superato di dieci ore di guida) tra due periodi di riposo; b) art. 8 del Regolamento CEE n. 3820/85, con sanzione amministrativa prevista dall'art. 174, comma 5, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), per non aver osservato il periodo di riposo prescritto di almeno otto ore tra due periodi di guida.

2. Col primo motivo il ricorrente lamenta di non essere stato avvisato del procedimento di revisione della patente di guida. Tale procedimento è però conseguenza automatica della perdita totale del punteggio della patente risultante all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con il conseguente potere-dovere dell'Amministrazione provinciale di intervenire: e ciò senza

l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, trattandosi di atto interamente vincolato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23.2.2000, n. 956).

3. Quanto al secondo motivo concernente l'asserito vizio motivazionale, si deve osservare che nella specie l'Amministrazione ha provveduto a dare semplice attuazione ad una disposizione di legge (ossia l'art. 126 bis del Codice della strada), come si evince dal preambolo alla determinazione dirigenziale n. 266/2005.

Si è pertanto in presenza di un atto a carattere vincolato che non consente alcun potere di scelta discrezionale da parte dell'Amministrazione e per il quale quindi non vi è obbligo di specifica motivazione, dovendosi ritenere sufficiente il riferimento alla norma che ne costituisce il presupposto (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 15.6.1998, n. 942; Cons. Stato, Sez. VI, 4.7.2000, n. 3669) e che è stata appunto formalmente esplicitata.

Del resto, il provvedimento con cui si dispone la sottoposizione del ricorrente alla revisione della patente di guida mediante nuovo esame costituisce immediata conseguenza dell'avvenuta comunicazione che presso l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulta la perdita totale del punteggio della patente, dato che è puntualmente riportato nell'atto impugnato.

4. Sul terzo motivo si osserva che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - trattasi nella specie di due tipi di violazioni rilevate durante un periodo lungo e contestate con un unico verbale del 27.9.2004: conseguentemente appare corretta la decurtazione di punti operata dall'Ufficio.

Ed invero la dinamica degli accertamenti, di cui sopra, porta a concludere che, nel caso, la imposta revisione abbia presupposti più che giustificati e fondati, poiché è più che logico desumere che siffatte condotte possano certamente determinare una guida pericolosa. Del resto e nella specie il provvedimento *de quo* ha funzione di prevenzione in ragione della tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada (ivi compreso lo stesso ricorrente).

5. Per le suesposte considerazioni, resta confermata la legittimità del provvedimento impugnato ed il ricorso va quindi respinto. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.

**P.Q.M.** il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. **169/2006**, lo **respinge**.